



CITTA' DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONI E DEI RIPRISTINI DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 133 del 05.12.2018, esecutiva il 17.12.2015.

Il presente regolamento entra in vigore il 02.01.2019



COMUNE DI ALCAMO

Libero consorzio comunale di Trapani

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONE E DEI RIPRISTINI DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ART.2 - SOGGETTI INTERESSATI.....	2
ART. 3 - DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	2
ART. 4 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	3
ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE E IMPORTO.....	4
ART. 6 - TERMINI PER INIZIO E FINE LAVORI.....	6
ART. 7 - PROCEDURE RELATIVE ALL' INIZIO E FINE LAVORI.....	6
ART. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI INTERVENTO.....	7
ART. 9 - RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.....	7
ART. 10 - CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA DI CANTIERE.....	8
ART. 11 - NUOVE STRADE E RIFACIMENTI COMPLETI DELLA PAVIMENTAZIONE.....	9
ART. 12 - INTERVENTI URGENTI.....	9
ART. 13 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER SOGGETTI EROGATORI DI PUBBLICI SERVIZI IN RETE.....	10
ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE.....	11
ART.15- SPESE DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE. CRITERI.....	12
ART.16 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	12
ART. 17 - DISCIPLINARE TECNICO.....	12
ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE.....	13
ALLEGATO 1- DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO AI LAVORI PER L'ESECUZIONE DELLE MANOMISSIONE.....	13
E DEI RIPRISTINI DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI.....	13
ART. 1 - DISPOSIZIONI TECNICHE PER SCAVI E SUCCESSIVI RIPRISTINI DI STRADE IN ASFALTO.....	13
ART. 2 - DISPOSIZIONI TECNICHE PER SCAVI E SUCCESSIVI RIPRISTINI DI STRADE IN MATERIALE LAPIDEO.....	13
ART. 3 - DISPOSIZIONI TECNICHE PER SCAVI E SUCCESSIVI RIPRISTINI DI STRADE IN GHIAIA.....	13
ART. 4 - DISPOSIZIONI TECNICHE PER INTERVENTI SU MARCIAPIEDI ESISTENTI.....	13
ART. 5 - DISPOSIZIONI TECNICHE PER APERTURA DI NUOVI ACCESSI CARRAI.....	13
ART. 6 - DISPOSIZIONI TECNICHE PER POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE.....	13
ART. 7 - ULTERIORI DISPOSIZIONI TECNICHE.....	13
ALLEGATO 2: MODULISTICA.....	13
Richiesta concessione alla manomissione del suolo e/o sottosuolo pubblico	Errore. Il segnalibro non è definito.
Dichiarazione di rispetto del d.lgs. 81/2008.....	13
Comunicazione di interventi urgenti su sottoservizi già esistenti.....	13
Comunicazione inizio lavori.....	13
Certificato fine lavori e di regolare esecuzione.....	13

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di manomissioni del suolo e del sottosuolo ed i conseguenti ripristini posti in essere da parte di tutti i soggetti interessati diversi dal Comune di Alcamo che avendone titolo, abbiano la necessità di intervenire nelle strade comunali e loro pertinenze, nelle strade vicinali ad uso pubblico acquisite al patrimonio viario comunale, piazze, marciapiede oltre ad aree di proprietà comunale ad uso pubblico, con esclusione delle altre strade non di proprietà del Comune anche se ad uso pubblico e per le quali non esistano atti o convenzioni che attribuiscono al Comune competenza in merito, per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento di sottoservizi ed impianti a rete.

2. Il Comune di Alcamo rilascia regolare autorizzazione e/o concessione ai sensi degli artt. 21, 25 e 26 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e smi per gli interventi ed i lavori su aree di pertinenza e per i depositi ed i cantieri ad essi collegati.

ART.2 - SOGGETTI INTERESSATI

1. Qualsiasi Ente pubblico diverso dal Comune di Alcamo, le società che gestiscono servizi pubblici, le associazioni, i privati cittadini, ecc. che debbano manomettere il suolo e/o sottosuolo pubblico per l'esecuzione dei lavori, deve presentare domanda, utilizzando gli appositi moduli allegati al presente Regolamento, a disposizione presso il competente ufficio comunale o scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente.

ART. 3 – DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Alla domanda con obbligo del bollo assolto, inoltrata dal Soggetto interessato al protocollo del Comune di Alcamo, dovrà essere allegata la seguente documentazione a firma di tecnico abilitato:

- a) estratto catastale della zona interessata all'intervento;
- b) pianta e sezioni in scala adeguata, indicante la superficie interessata dall'intervento;
- c) file in formato "dwg" della esatta indicazione planimetrica con indicazione delle quote descrittive dell'intervento proposto;
- d) relazione descrittiva;
- e) attestazione di versamento, a titolo spese istruzione pratica e sopralluoghi, intestato al "Comune di Alcamo", il cui esatto ammontare sarà determinato con provvedimento della Giunta Municipale;

- f) deposito cauzionale calcolato con le modalità di cui all'art. 5 comma 3, del presente Regolamento, ovvero art. 13 comma 2;
 - g) eventuali Nulla-Osta o Autorizzazioni necessari per i lavori;
 - h) per realizzazione di linee elettriche, telefoniche, di gas e di ogni altro servizio a rete, eventuale Nulla-Osta del Ministero delle Telecomunicazioni competente per territorio, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata in conformità dell'art.47 D.P.R. n.445 del 28-12-2000 e ss.mm.ii., attestante l'insussistenza di Legge dell'ottenimento del suddetto Nulla-Osta;
 - i) prova di avere assolto agli obblighi del bollo negli importi di legge;
- l) idonee ritrazioni fotografiche comprovanti lo stato dei luoghi ante intervento.
2. Qualora ritenuto necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione o autorizzazione potrà richiedere al soggetto interessato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla comprensione dello stato di fatto.
3. Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, qualora il Comune di Alcamo non si pronunci entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, l'istanza si intende rigettata.
4. Il presente articolo non si applica per i singoli nuovi allacci alle reti idriche e/o fognarie comunali già autorizzati ma non eseguiti, ai fini della comunicazione di inizio lavori è comunque necessario allegare ritrazioni fotografiche e indicare l'esatto luogo dell'intervento e l'atto autorizzatorio già posseduto, nonché previamente corrispondere il deposito cauzionale di cui al successivo art. 5 e sottostare alla disciplina dallo stesso prevista per il suo rilascio.

ART. 4 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Le concessioni o autorizzazioni vengono rilasciate, in bollo, dal competente ufficio comunale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione al protocollo comunale della domanda; in caso di non accoglimento della domanda verrà data comunicazione all'interessato, entro tale termine, specificandone i motivi.
2. Qualora la domanda risulti incompleta, l'ufficio provvederà ad inoltrare, per una sola volta, formale richiesta di integrazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento al protocollo comunale della domanda. Il soggetto interessato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione dovrà provvedere a trasmettere la documentazione interessata; trascorso inutilmente il termine sopradetto, il competente ufficio comunale provvederà ad archiviare la pratica, trattenendo comunque l'importo di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. e), dandone comunicazione all'interessato.

3. La concessione o autorizzazione ad eseguire lavori su suolo pubblico, rilasciata in base al presente Regolamento, non sostituisce il titolo abilitativo per l'attività edilizia, pertanto i lavori che per loro natura abbiano necessità di essere assentiti secondo quanto previsto dal D.P.R. N. 380/2001, per come recepito in Sicilia con l.r. n. 16/2016, dovranno comunque essere soggetti alle disposizioni contenute nel richiamato T.U. in materia edilizia.

ART. 5 - DEPOSITO CAUZIONALE E IMPORTO

1. A garanzia della corretta esecuzione dei lavori delle aree manomesse, è richiesto il versamento del deposito cauzionale, il cui importo verrà calcolato in base ai mq. effettivamente interessati, alle dimensioni dello scavo, alle condizioni dell'area, alla pavimentazione o copertura esistente.

2. Il deposito cauzionale, riportante la seguente causale "Deposito cauzionale per manomissione suolo pubblico", potrà essere effettuato dal soggetto interessato con le seguenti modalità:

a) conto corrente postale, intestato alla Tesoreria Comunale;

b) bonifico bancario presso Tesoreria Comunale;

c) fideiussione bancaria o polizza assicurativa in misura pari al 90% del deposito cauzionale dovuto, cosicché il rimanente 10% comunque non inferiore a €100,00, che dovrà essere effettuato unicamente con le modalità di cui alle precedenti lett. a) e b), sarà definitivamente trattenuto dall'Ente per fare fronte alle spese di cui al successivo art. 15. In questo caso la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:

- la fideiussione deve avere efficacia fino allo svincolo della stessa che avverrà non prima di un anno dalla fine dei lavori, previo assenso scritto da parte del Comune di Alcamo;

- deve essere presentata con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile;

- la Banca/Compagnia di assicurazione si impegna a versare l'importo della cauzione a semplice richiesta del Comune di Alcamo, senza alcuna riserva;

- la fideiussione viene prestata con rinuncia ad avvalersi della condizione di cui al 1° comma dell'art. 1957 del Codice Civile.

3. L'importo del deposito cauzionale di cui al 1° comma del presente articolo, verrà calcolato applicando alla superficie interessata alla manomissione, i seguenti importi, suddivisi per tipologia di intervento:

a) Scavi e ripristini stradali, marciapiedi, ecc. in ghiaia o misti stabilizzati (tout-venant, ecc.), ovvero su verde pubblico, ovvero di diversa tipologia rispetto a quelle indicate alle successive lettere b) e c): € 50,00= al mq. di area interessata allo scavo;

b) Scavi e ripristini stradali, marciapiedi, ecc. in asfalto e/o con altri materiali non naturali quali semilavorati ad esempio in cls o derivati (autobloccanti in cls, granigliati sintetici ecc.), €100,00= al mq. di area interessata allo scavo;

c) Scavi e ripristini stradali, marciapiedi, in materiale lapideo, ecc. (porfido, elementi in pietra, acciottolati, ecc.), € 150,00= al mq. di area interessata allo scavo;

4. Non è richiesto deposito cauzionale per gli interventi di “posa segnaletica verticale” , ove concessi al fine di evidenziare una condizione di potenziale pericolo derivante o esistente in un'area ad uso privato (come per es. cartelli di pericolo per l'uscita di mezzi d'opera da accessi privati, etc.).

5. Per gli interventi di cui al precedente comma 3, lettere a), b) e c), in ogni caso l'importo minimo del deposito cauzionale che il soggetto interessato dovrà versare, sarà di € 500,00= (diconsi euro cinquecento/00=), anche nel caso in cui dai conteggi effettuati gli importi risultassero inferiori.

6. Gli importi unitari di cui al comma 3 e l'importo del comma 5 potranno essere oggetto di revisione ogni due anni, secondo gli indici dei prezzi al consumo predisposti dell'ISTAT.

7. Trascorsi 4 (quattro) mesi dalla data di presentazione al protocollo comunale della comunicazione di fine lavori corredata dal certificato di regolare esecuzione degli stessi, a firma del nominato direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, nonché da ritrazioni fotografiche anche a scavo aperto, il concessionario potrà richiedere la restituzione solo di una quota pari al 90% del deposito cauzionale, se effettuato con una delle modalità di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, trattenendo definitivamente l'Ente la restante quota del 10% e comunque non inferiore ad €100,00 in conto delle spese di cui al successivo art. 15 ovvero l'autorizzazione allo svincolo della fideiussione bancaria/assicurativa, nel caso quest'ultima sia stipulata a copertura del 90% del deposito cauzionale dovuto, così come previsto dalla lett. c) del precedente comma 2.

8. L'ufficio comunale competente dovrà procedere allo svincolo o restituzione del deposito cauzionale, nella misura di cui al comma precedente, entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente, dovendo effettuare un sopralluogo per accertare la buona riuscita del ripristino.

9. Nel caso di ripristini non eseguiti in conformità alle disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni del Disciplinare Tecnico allegato al presente Regolamento, l'ufficio comunale competente ordinerà i necessari interventi di adeguamento, a totale carico e spese del concessionario, dando per l'ordinato adempimento un termine massimo di giorni 30 (trenta) naturali consecutivi; in caso di inottemperanza del concessionario intendendosi tale anche il semplice ritardo, i lavori verranno eseguiti d'ufficio, ed i costi troveranno copertura attraverso l'incameramento dell'intero deposito cauzionale o della fideiussione a valere, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1382 Codice Civile, quale penale, con

espressa previsione che, in caso di incapienza del deposito cauzionale o della fideiussione, è fatta salva per il Comune di Alcamo la risarcibilità di ogni ulteriore danno anche causati a terzi, con addebito delle spese eccedenti il deposito o la fideiussione al concessionario medesimo.

ART. 6 - TERMINI PER INIZIO E FINE LAVORI

1. La concessione o autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico e/o del sottosuolo dovrà riportare i termini per l'inizio e la fine dei lavori che non potranno essere superiori a:

a) termini per inizio lavori: entro 3 (tre) mesi dalla data di rilascio della concessione o autorizzazione;

b) termini per fine lavori: entro 6 (sei) mesi dalla data di inizio lavori;

2. Nel caso di mancato inizio dei lavori nei termini previsti dalla concessione o autorizzazione, la medesima decade a tutti gli effetti, ed il versamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) verrà ugualmente incamerato dal Comune di Alcamo.

3. Eventuali proroghe per l'inizio dei lavori, potranno essere concesse dal competente ufficio comunale, unicamente per cause non imputabili al Concessionario. In tale caso il Concessionario dovrà fare debita richiesta al predetto ufficio comunale competente, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine.

4. I termini per la fine dei lavori possono essere eventualmente prorogati per una sola volta e per un periodo non superiore a mesi 3 (tre), per adeguati motivi, valutati di volta in volta dall'ufficio comunale competente. Il Concessionario in tale ipotesi dovrà presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine per la fine lavori, istanza motivata. La mancata ultimazione dei lavori nei termini previsti, comporta la decadenza della concessione o autorizzazione e l'incameramento del versamento di cui all'art. 3 comma 1 lettera d), nonché della cauzione di cui all'art. 5. Il deposito cauzionale di cui all'art. 5, sempre in caso di intervenuta decadenza della concessione o autorizzazione, verrà restituito, ovvero svincolato nel caso di fideiussione bancaria/assicurativa, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione al protocollo comunale della richiesta medesima da parte dell'interessato, previo accertamento da parte degli uffici competenti del mancato inizio lavori.

5. Sono vietate le variazioni e/o aggiunte in corso d'opera, non contemplate nella concessione o autorizzazione, se non preventivamente concordate con il competente ufficio comunale.

ART. 7 – PROCEDURE RELATIVE ALL' INIZIO E FINE LAVORI

1. Almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori, l'interessato dovrà comunicare al protocollo del Comune di Alcamo, l'inizio dei lavori, utilizzando gli appositi moduli allegati presente Regolamento. La concessione o autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere per gli eventuali controlli da parte dei tecnici

del competente ufficio comunale e degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 Codice della Strada. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati grafici presentati ed alle prescrizioni tecniche contenute nella concessione o autorizzazione.

2. Parimenti il Concessionario prima di iniziare i lavori, sarà tenuto a comunicare anche alle Società concessionarie dei servizi che hanno in disponibilità le infrastrutture del sottosuolo di cui al successivo art. 13, (qualora insistano sull'area oggetto di manomissione), al fine di intraprendere accordi necessari per evitare danni ai cavi, alle tubazioni, ai manufatti, ecc..

3. Entro 5 (cinque) giorni dalla data di fine lavori, il Concessionario dovrà presentare al Comune di Alcamo il certificato attestante l'ultimazione degli stessi nonché dichiarare la regolare esecuzione dei lavori e la conformità degli stessi agli elaborati depositati in Comune ed autorizzati, utilizzando gli appositi moduli, il tutto corredato da ritrazioni fotografiche anche a scavo aperto. La dichiarazione di regolare esecuzione e di fine lavori dovrà essere firmata dal Direttore dei Lavori nominato dal concessionario e dall'impresa esecutrice dallo stesso incaricata, che si assumono così la responsabilità dell'avvenuta esecuzione a regola d'arte degli stessi, nonché del rispetto di ogni vigente normativa di settore comprese quelle ambientali.

4. Non si procederà alla restituzione del deposito cauzionale, ovvero all'autorizzazione allo svincolo della fideiussione bancaria/assicurativa se le disposizioni di cui al precedente comma non saranno state completamente rispettate.

ART. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI INTERVENTO

1. Se ritenuto necessario da parte dell'Ufficio comunale competente per la viabilità, per particolari eventi e situazioni quali fiere, mercati, esposizioni, punti nodali del traffico, la concessione può prevedere l'esecuzione dei lavori in più turni giornalieri, compreso il sabato e giorni festivi, o in casi particolari di notte.

2. In tali casi il concessionario è tenuto a mettere in sicurezza, a propria cura e spese, l'area di cantiere, senza riserva alcuna nei confronti dell'Amministrazione comunale, al fine di evitare pericolo all'incolumità pubblica.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

1. Formano parte integrante della concessione o autorizzazione, anche se non espressamente richiamate nell'atto, tutte le norme del presente Regolamento, nonché tutte le Leggi e/o Regolamenti vigenti alla data di rilascio della concessione o autorizzazione stessa, in materia di tutela delle strade, della circolazione, dell'igiene e della sicurezza sia pubblica che privata, nonché per la salvaguardia ambientale; il titolare

della concessione o autorizzazione assumerà, quindi, ogni responsabilità in ordine alla violazione delle norme e delle condizioni di cui sopra, tenendo il Comune di Alcamo garantito e manlevato nei confronti di chiunque.

2. Il titolare della concessione o autorizzazione è responsabile del rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto, nonché per qualsiasi evento che procuri danni, diretti e/o indiretti alle cose e/o alle persone, che si verifichi in conseguenza dell'esecuzione dell'opera e/o della occupazione del sottosuolo pubblico. Per fare fronte a tali rischi, il Concessionario, in maniera diretta o tramite la propria ditta esecutrice, è obbligato ad essere in possesso prima dell'inizio dei lavori, di idonea specifica polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile contro terzi, dalla durata di almeno cinque anni, che risarcisca l'Amministrazione Comunale di tutti i danni al proprio patrimonio e la tenga indenne da tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone che chiunque possa vantare nei confronti della stessa Amministrazione Comunale a seguito di sinistri o eventi dannosi cagionati durante l'esecuzione delle lavorazioni o per non corretta esecuzione degli interventi effettuati dal Concessionario o da chi per esso. La polizza prodotta dovrà essere valutata dal competente ufficio comunale onde verificarne la rispondenza della stessa ai sopra requisiti richiesti, dovendola, se del caso, motivatamente ritenere inidonea e, quindi, non rilasciare alcuna concessione o autorizzazione.

3. Il Concessionario è in ogni caso responsabile delle opere eseguite o in corso di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 del Codice Civile.

4 L'esecutore dei lavori, durante l'esecuzione dei medesimi, dovrà mettere in atto tutte le misure di sicurezza previste dalle Leggi e normative vigenti in materia, al fine di evitare danni a cose o persone; dovrà inoltre rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 10 – CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA DI CANTIERE

1. Nel caso di lavori che intralciano o interessano la carreggiata, l'eventuale banchina e l'eventuale marciapiede, così come definiti dall'art. 3 del Codice della Strada, il concessionario dovrà richiedere ed essere in possesso, prima dell'inizio dei lavori, del provvedimento di modifica della circolazione. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere predisposta idonea segnaletica di lavori in corso e di riparo della zona stradale manomessa, come prescritto dalle norme sulla disciplina della Circolazione stradale (Nuovo Codice della Strada e Leggi complementari e succ. mod. ed integr., D.M. 10.07.2002 e succ. mod. ed integr.) o riportato sull'ordinanza di modifica della circolazione.

2. I segnali ed i ripari, che devono essere visibili a distanza regolamentare, devono essere mantenuti, a cura del richiedente, fino al ripristino definitivo dell'intervento. A norma delle vigenti regolamentazioni in

merito, all'inizio del cantiere deve altresì essere posto un cartello portante indicazione: "LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI", accompagnata dalla denominazione della Società o privato per conto della quale sono eseguiti i lavori.

ART. 11 - NUOVE STRADE E RIFACIMENTI COMPLETI DELLA PAVIMENTAZIONE

1. Qualora l'Amministrazione Comunale proceda al completo rifacimento della pavimentazione di una strada o alla costruzione di una nuova strada, la stessa darà tempestiva notizia agli Enti/ Società esercenti pubblici servizi affinché possano programmare per tempo i lavori di propria competenza che comportino manomissione del fondo stradale. A tal fine le domande per il rilascio della relativa concessione o autorizzazione devono essere presentate entro il termine indicato nella comunicazione.

2. L'Amministrazione Comunale si impegna inoltre ad informare la popolazione interessata direttamente o con gli altri mezzi di informazione disponibili sollecitando i cittadini affinché richiedano, in tempo utile, eventuali allacciamenti o interventi vari, in tali eventualità i cittadini che faranno in tempo utile richiesta preventiva per interventi che comportino la manomissione della sede stradale potranno usufruire di una riduzione pari al 50% della *Cosap* laddove dovuta.

ART. 12 - INTERVENTI URGENTI

1. Nei casi di comprovata urgenza, riguardanti la ricerca e la riparazione di guasti, unicamente su pubblici servizi, quali quelli idrici, fognari e distribuzione di energia elettrica o gas naturale e altri servizi a rete, già esistenti nel sottosuolo, i soggetti interessati possono eseguire gli scavi necessari per le loro riparazioni, anche in assenza della concessione, purché si premuniscano di idonea perizia tecnica, a firma di un tecnico abilitato, atta a dimostrare che dette riparazioni erano necessarie per ripristinare del tutto i predetti servizi. In ogni caso i soggetti interessati dovranno, prima dell'inizio delle riparazioni urgenti, comunicare le stesse al competente ufficio comunale e alla Polizia Municipale, con modalità formale soggetta ad essere protocollata.

2. La ditta o il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori, nei casi di cui al comma precedente, prima di procedere al riempimento dello scavo dovrà provvedere a fotografare sia lo stato di fatto che la situazione derivante dall'intervento urgente effettuato.

3. Gli interventi di urgenza di cui al presente articolo prevedono la sola riparazione dei guasti. Prima di procedere al ripristino, il competente ufficio comunale procederà in contraddittorio alla verifica degli interventi effettuati, secondo le modalità di cui al Disciplinare Tecnico allegato al presente Regolamento.

4. Sarà cura e responsabilità dell'esecutore, mantenere e segnalare il cantiere, con le modalità previste dal presente Regolamento e dalle Leggi e normative vigenti in materia.

5. Anche nel caso di interventi urgenti di cui al presente articolo, il soggetto interessato è tenuto al versamento delle spese di istruttoria previste all'art. 3 comma 1 lettera e) del presente Regolamento ed alla costituzione del deposito cauzionale previsto alla successiva lettera f) del medesimo articolo. A tal fine i soggetti interessati dovranno regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'intervento di cui al precedente comma 1.

ART. 13 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER SOGGETTI EROGATORI DI PUBBLICI SERVIZI IN RETE

1. I soggetti erogatori di pubblici servizi diversi dal Comune di Alcamo, che gestiscono reti di sottosuolo, per la manomissione del suolo devono seguire, di norma, i dettami previsti dagli articoli precedenti del presente Regolamento.

2. Per tali soggetti la cauzione di cui all'art. 5 del presente Regolamento può essere prestata anche in forma cumulativa, anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo non inferiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00), qualora lo scavo non superi i 50 mq. In caso contrario, l'importo del deposito cauzionale da sommare a quello minimo di € 10.000,00 si calcola, secondo i criteri di cui al precedente art. 5, comma 3, per i mq eccedenti i 50. La cauzione deve operare comunque sino all'avvenuto accertamento di cui al comma 4 del presente articolo

3. Oltre alla cauzione del comma precedente, gli stessi soggetti di cui al comma 1 devono effettuare un deposito aggiuntivo, tramite conto corrente postale, intestato alla Tesoreria Comunale ovvero bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale, pari al 10% e comunque non inferiore ad € 500,00 dell'importo calcolato, ai sensi del precedente art. 5, comma 3, per tutti i mq dello scavo, onde essere definitivamente trattenuto dall'Ente in conto delle spese di cui al successivo art. 15.

4. L'importo di cui al comma 2 può essere motivatamente rideterminato in aumento, caso per caso, con provvedimento del Dirigente del competente ufficio comunale.

5. La cauzione come sopra prestata, potrà essere svincolata, su richiesta, trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di presentazione al protocollo comunale della comunicazione di fine lavori corredata dal certificato di regolare esecuzione degli stessi, quest'ultimo a firma del nominato direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, nonché di ritrazioni fotografiche anche a scavo aperto, e dopo l'avvenuto accertamento da parte del competente ufficio comunale della regolare esecuzione dello stesso, fermo restando che l'Ente tratterà il deposito aggiuntivo di cui al comma 2. Nel caso di ripristini non eseguiti in conformità alle disposizioni del presente regolamento, alle disposizioni del Disciplinare Tecnico e/o alle disposizioni dettate sull'atto di concessione rilasciato, il competente ufficio comunale ordinerà i necessari interventi, a totale carico e spese dell'interessato, dando un termine massimo di giorni 30 (trenta) naturali

consecutivi; in caso di inottemperanza, i lavori verranno eseguiti d'ufficio, ed i costi troveranno copertura attraverso l'incameramento del deposito cauzionale per l'importo necessario all'esecuzione dei lavori di ripristino a regola d'arte.

6. Anche per gli interventi disciplinati dal presente articolo, il deposito cauzionale o fideiussione di cui al comma 2, ha valore, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1382 Codice Civile, di penale in caso di inadempimento degli obblighi di ripristino dello status qua ante o di ritardo anche semplice nell'adempimento da parte dell'obbligato, con espressa previsione che, in caso di incapacienza del deposito cauzionale o della fideiussione, è fatta salva per il Comune di Alcamo la risarcibilità di ogni ulteriore danno anche causati a terzi, con addebito delle spese eccedenti il deposito o la fideiussione al soggetto concessionario, di cui al comma 1.

ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE

1. Tutti i lavori di ripristino dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dal Disciplinare Tecnico allegato e secondo le prescrizioni indicate direttamente sulla concessione di manomissione; per gli interventi da eseguirsi su sede stradale dovranno, altresì, essere rispettate le indicazioni degli articoli 20, 21, 25 e 26 del nuovo Codice della Strada, ovvero di tutte le norme o Leggi in materia che entrino in vigore successivamente al presente Regolamento.

2. Il Concessionario è tenuto a segnalare e recintare il cantiere nel rispetto delle norme previste per la sicurezza, apponendo la relativa segnaletica, con le modalità ed i contenuti previsti all'art. 10 del presente Regolamento.

3. In qualsiasi momento il personale tecnico del competente ufficio comunale e/o della Polizia Municipale del Comune di Alcamo, nonché gli altri organi di Polizia Stradale, potrà avere accesso al cantiere, al fine di:

- verificare la regolarità della concessione alla manomissione, rilasciata dall'Amministrazione Comunale, e di ogni altra documentazione necessaria;
- verificare la regolare esecuzione dei lavori, dando eventuali prescrizioni aggiuntive che si dovessero rendere necessarie verificando lo stato di fatto con lo "scavo a cielo aperto".

4. I lavori devono essere eseguiti in conformità all'elaborato tecnico presentato.

5. Nell'esecuzione dei lavori di cui al presente regolamento, nel caso non vi siano motivi tecnici ostativi da comprovarsi a mezzo apposita perizia, è raccomandato l'uso di mezzi meccanici senza cingoli metallici, qualora gli interventi di manomissione riguardino superficie pavimentate.

6. Devono essere utilizzati mezzi e macchinari idonei a limitare le vibrazioni a garanzia della stabilità degli edifici.

7. Devono essere poste nel sottosuolo, qualora richieste dall'Amministrazione Comunale e con spese a carico della stessa, tubazioni passacavi, affinché, per future necessità di potenziamento degli impianti, non si debba ricorrere a nuove manomissioni delle pavimentazioni stradali.
8. Le manomissioni interessanti zone collinari/montane o in pendenza dovranno essere ripristinate tempestivamente a cura del Concessionario, onde evitare erosioni o trascinarsi di materiali terrosi.
9. Tutta la segnaletica sia orizzontale che verticale esistente dovrà essere ripristinata.
10. Tutti i pozzetti / chiusini dovranno essere riposizionati e mantenuti a perfetto livello della superficie, ripristinandoli nel tempo anche in dipendenza di lavori manutentivi realizzati dall'Amministrazione Comunale. Nel caso di strade asfaltate, il raccordo con la pavimentazione esistente dovrà essere eseguito con conglomerato bituminoso.
11. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre ulteriori o più specifiche prescrizioni anche a lavori già avviati.
12. Devono essere scrupolosamente osservate le disposizioni di cui ai D. Lgs. 81/2008.
13. Devono essere osservate le disposizioni impartite dal Codice della Strada vigente e s.m.

ART.15- SPESE DI RICOSTRUZIONE DELLA SEDE STRADALE. CRITERI.

1. Il concessionario, per la realizzazione di opere di manomissioni stradali, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione permanente e temporanea del suolo e del sottosuolo pubblico, è tenuto al pagamento a favore del Comune delle spese di manutenzione per la ricostruzione, a regola d'arte, della sede stradale relative al deterioramento generale causato dagli interventi di manomissione, l'aumento degli oneri manutentivi e la diminuzione della vita naturale del sedime stesso.
2. Il pagamento del danno di cui al presente articolo è forfettariamente determinato nel 10% degli importi di cui all'art. 5 e all'art. 13.
3. I proventi di cui sopra dovranno essere allocati in apposito capitolo del Bilancio Comunale e destinati alla manutenzione ordinaria della viabilità comunale.

ART.16 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Fermo restando l'applicazione di quanto previsto ai precedenti artt. 5 e 13, l'inosservanza delle norme previste dal Codice della Strada per l'esecuzione dei lavori di manomissione su suolo pubblico, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e non previste dallo stesso Codice della Strada, in vigore al momento dell'accertamento degli illeciti.

ART. 17 – DISCIPLINARE TECNICO

1. Al presente Regolamento viene allegato il “Disciplinare Tecnico”, con relativa “Modulistica”, dettante le disposizioni tecniche per l’esecuzione dei lavori di manomissione del suolo pubblico e previsti dal presente Regolamento e la relativa modulistica;
2. Il “Disciplinare Tecnico” e la relativa “Modulistica” potrà essere oggetto di revisione, con provvedimento del Dirigente del competente ufficio comunale

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione che lo approva.